INDICAZIONI PER LE ELEZIONI DEL 24 E 25 Novembre 2019

Facendo riferimento all’O.M. n.215 del 15/7/1991 e successive modifiche,

avente per oggetto “Elezioni degli organi collegiali a livello di circolo-istituto,

si comunica quanto segue:

I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all’elettorato attivo e passivo (art.10, comma 5);

Gli elettori che facciano parte di più componenti (es. docente genitore di un alunno) esercitano l’elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui partecipano (art.16, comma 2);

Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una croce sul numero romano indicato nella scheda. Le preferenze, nel numero di 1 o 2, a seconda che i posti da attribuire siano fino a 3 (personale ATA) o superiori a 3 (genitori, docenti e studenti) potranno essere espresse con un segno di matita accanto al nominativo del candidato o dei candidati prestampato nella scheda (art.40, comma7);

Art.43, comme 5, 6, 8:

Se l’elettore abbia espresso preferenze per candidati di lista diversa da quella prescelta, vale il voto di lista e non le preferenze.

Se, invece, l’elettore abbia espresso nel relativo spazio preferenze per candidati di una lista senza contrassegnare anche la lista, il voto espresso vale per i candidati prescelti e per la lista alla quale essi appartengono.

Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l’attribuzione del posto spettante alla lista.

Per quanto riguarda le operazioni di scrutinio, attribuzione dei posti e proclamazione degli eletti si rimanda all’art.43, 44 e 45 dell’O.M. n.215.